

Il decreto di riforma della valutazione dei dipendenti pubblici

Il Dlgs n. 74/2017, modificativo del Dlgs n. 150/2009, è stato emanato in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r), della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevedeva l'emanazione di uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;
- razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
- sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
- potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
- riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
- previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

Il decreto di riforma è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 febbraio 2017; è stato, quindi, acquisito il prescritto parere della Conferenza Unificata, nella seduta del 6 aprile 2017, ed è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017. A seguire, infine, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017, e quello della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Le modifiche apportate al Dlgs n. 150/2009 interessano tre direttrici:

- 1) il ruolo del dipartimento della Funzione pubblica, al quale sono affidati compiti di promozione, indirizzo e coordinamento;
- 2) il nuovo perimetro di operatività degli Organismi indipendenti di valutazione, che viene analizzato in modo integrato con altre disposizioni introdotte, sia in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124/2015 e dal Dlgs n. 97/2016 modificativo del Dlgs n. 33/2013, che in attuazione dell'art. 19, comma 10, del DL n. 90/2014;
- 3) la nuova articolazione degli obiettivi e l'integrazione con altri strumenti di programmazione.

Nomina e ruolo degli Oiv

| PRIMA | DOPO |
|--|---|
| <p>La nomina dell'Oiv è condizionata al parere positivo della Civit e successivamente al DI n. 90/2014 del dipartimento della Funzione pubblica. I requisiti sono indicati nell'art. 14 e in apposite delibere Civit. Non è previsto un apparato sanzionatorio.</p> | <p>Viene dichiarata la nullità delle nomine e dei rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dagli artt. 14 e 14-<i>bis</i>.</p> <p>La correttezza dell'istituzione e della composizione è assicurata dal Dfp, senza che sia necessario un parere preventivo, atteso che la nomina avviene tra coloro che sono inseriti nell'elenco nazionale gestito dalla Funzione pubblica.</p> <p>La procedura di nomina dell'Oiv, i cui dettagli devono essere disciplinati dalla normativa interna di ciascuna amministrazione, è stata innovata con una sovrapposizione di disposizioni che si sono sviluppate a partire dal DI n. 90/2014, attraverso il regolamento di attuazione dell'art. 19, comma 10, del DI stesso, Dpr 9 maggio 2016 n. 105, e il successivo Dm che ha reso operativo l'elenco nazionale di coloro che aspirano a essere nominati componenti degli Organismi indipendenti di valutazione.</p> <p>La nomina dell'Oiv è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco gestito dal dipartimento della Funzione pubblica, previa procedura selettiva pubblica.</p> <p>Anche il rinnovo deve avvenire previa procedura selettiva pubblica.</p> <p>L'iscrizione in una delle tre fasce previste dall'elenco avviene secondo differenti criteri selettivi che privilegiano merito e conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali di integrità e competenza (art. 14-<i>bis</i>, comma</p> |

| PRIMA | DOPO |
|---|--|
| | <p>4) come individuate dall'art. 2 del Dm istitutivo dell'elenco.</p> <p>L'iscrizione alla prima fascia abilita a partecipare alle procedure selettive per la nomina di componente di Oiv collegiali, la seconda fascia abilita a partecipare anche alle procedure per la nomina quale componente monocratico o presidente di Oiv in enti con meno di 250 dipendenti, mentre la terza fascia abilita a partecipare anche alle procedure per la nomina di presidente o componente monocratico in enti superiori a 250 dipendenti.</p> <p>Gli iscritti all'elenco sono obbligati all'aggiornamento professionale e alla formazione continua (devono avere acquisito almeno 40 crediti formativi nel triennio precedente il rinnovo dell'iscrizione).</p> <p>La procedura descritta è direttamente applicabile alle amministrazioni statali, mentre per gli enti territoriali la loro applicabilità è condizionata al prescritto accordo in sede di Conferenza unificata (artt. 1, comma 2, del Dm citato; 3, comma 4, del Dpr n. 105/2016 e 16 del Dlgs n. 150/2009). In assenza di tale intesa, gli enti territoriali possono comunque decidere, nell'ambito della loro autonomia, di applicare le citate disposizioni e ricorrere all'elenco nazionale per la nomina dei componenti degli Oiv.</p> |
| <p>L'Oiv può essere costituito come organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti, secondo l'autonoma determinazione di ciascuna amministrazione</p> | <p>L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con 3 componenti.</p> <p>Il dipartimento della Funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le</p> |

| PRIMA | DOPO |
|---|---|
| | amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. |
| Secondo l' autonoma determinazione di ciascuna amministrazione è possibile costituire l'organismo in forma associata | Il Dfp individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni. |
| Non è esplicitamente escluso che dell'Oiv potessero far parte dipendenti della medesima amministrazione. | È stabilito che non possa fare parte dell'Oiv chi sia dipendente della medesima amministrazione . Gli Oiv attuali rimangono comunque in carica fino alla scadenza. |

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

| PRIMA | DOPO |
|---|--|
| Gli organi di indirizzo politico-amministrativo , con il supporto dei dirigenti, verificano, durante il periodo di riferimento, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. | Gli Organismi indipendenti di valutazione , anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l' andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni , verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'art. 14, comma 4, lett. c). |
| Ai fini del monitoraggio infrannuale , gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione. | La norma è abrogata dal Dlgs n. 74/2017. |
| Non è previsto alcun intervento preventivo dell'Oiv sull'adozione e aggiornamento del | L'Oiv esprime il parere preventivo vincolante sul Sistema di misurazione e valutazione |

| | |
|--|---|
| Sistema di misurazione e valutazione della performance. | della performance adottato e aggiornato annualmente dalle amministrazioni. |
| L'Oiv monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. | L'Organismo indipendente, nell'ambito dell'azione di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e della relazione annuale sullo stato dello stesso, formula proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi. |
| L'Oiv comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Civit . | L'Oiv comunica tempestivamente le criticità riscontrate al dipartimento della Funzione pubblica al posto della Civit. |
| Non sono previste specifiche condizioni cui l'Oiv doveva attenersi per la validazione della Relazione sulla performance . | La Relazione sulla performance non può essere validata dall'Oiv qualora sia di non immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali. |
| Non è prevista una specifica rilevanza dei cittadini nelle valutazioni da considerare ai fini della validazione della Relazione sulla performance né gli esiti delle indagini svolte da agenzie esterne di valutazione. | Nel validare la Relazione sulla performance, gli Oiv tengono conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del DI n. 90/2014 (disposizione, quest'ultima, non ancora attuata). |
| Non è prevista una specifica attenzione all'effettività della differenziazione se non nell'ambito delle valutazioni di competenza. | Nel garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione l'OIV deve prestare attenzione alla significativa differenziazione dei giudizi (rilevante ai fini della valutazione individuale dei dirigenti). |
| L'Oiv è responsabile della corretta applicazione delle linee guida , delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Civit. | L'Oiv è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dfp . |
| Non è previsto in modo esplicito l' accesso , da parte dell'Oiv, agli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, ai sistemi informativi e l'accesso a tutti i luoghi dell'amministrazione. | L'Organismo indipendente di valutazione, se utile all'espletamento dei propri compiti, ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'amministrazione deve garantire ciò senza ritardo. L'Oiv, per l'espletamento delle verifiche necessarie nell'ambito dei propri compiti, ha accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione. |

| | |
|---|--|
| <p>Le segnalazioni delle criticità ai competenti organi interni ed esterni, da parte dell'Oiv, sono effettuate nell'ambito dei compiti di presidio del sistema e nell'ambito di specifiche attività (monitoraggio annuale, validazione Relazione sulla performance).</p> | <p>Se nell'ambito di tali accessi l'OIV dovesse riscontrare gravi irregolarità deve effettuare ogni opportuna segnalazione agli organi competenti, anche in relazione alla tipologia di irregolarità riscontrata (trasparenza, valutazione, ciclo della performance, prevenzione della corruzione).</p> |
| <p>Non è prevista una partecipazione attiva dei cittadini al processo di misurazione della performance organizzativa né tantomeno che ciò dovesse avvenire interagendo direttamente con gli Oiv.</p> | <p>I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> |
| <p>Non è previsto un ruolo diretto degli utenti interni alle amministrazioni nel processo di misurazione della performance organizzativa né tanto meno il coinvolgimento in tale interazione degli Oiv.</p> | <p>Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, in relazione ai servizi strumentali e di supporto, secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.</p> |
| <p>L'adozione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti è previsto, in generale, come ambito di misurazione della performance organizzativa.</p> | <p>Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.</p> |
| <p>Non è prevista la pubblicazione dei risultati delle rilevazioni del grado di soddisfazione.</p> | <p>I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.</p> |
| <p>Non è esplicitamente prescritto che l'Oiv effettui verifiche sull'attivazione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione che è, in generale, parte della misurazione delle performance organizzativa. Non è previsto che l'Oiv debba tenerne conto ai fini della validazione della Relazione sulla performance.</p> | <p>L'Organismo indipendente di valutazione verifica che l'amministrazione abbia effettivamente adottato sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati e che i risultati delle rilevazioni siano pubblicati in forma chiara e comprensibile, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione. Di tutto ciò l'Oiv tiene conto ai fini della validazione della Relazione sulla performance.</p> |